

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, senza fini di lucro, in forma di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D.lgs. 117 del 2017, un'associazione denominata:

"AMaia - Ente del Terzo Settore"

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Napoli, alla Via Antonio Ciccone n. 15, e potrà istituire e/o chiudere sedi secondarie, operative o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Comitato Direttivo, senza dover apportare modifiche al presente statuto.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione si propone di dare assistenza ed ospitalità a studenti, anziani e senza fissa dimora, anche attraverso opere di istruzione, culto e beneficenza.

Per raggiungere tale scopo, l'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di natura primaria o secondaria, ed in particolare degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017, di lavoratori e volontari.

I volontari svolgono attività di volontariato in modo non occasionale e sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Essa potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

-- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 08.11.2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22.06.16, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

-- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

-- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

-- formazione universitaria e post universitaria, di cui alla lettera g) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

-- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

-- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) dell'art. 5, comma 1) del

ALLEGATO
all'atto n. 1159
di repertorio n. 318
Della raccolta

D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

-- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui alla lettera u) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

-- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2, D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017, in particolare dal Decreto 19 maggio 2021, n. 107 (MLPS), e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione, che è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- dai conferimenti degli associati;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, nonché dai frutti civili e naturali che da detti beni possono maturare;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- dai contributi (quote associative annuali o mensili) degli associati e dalle quote di iscrizione.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee

guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 6 - ESERCIZI FINANZIARI

La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di legge, istituendo i registri e le scritture previsti dall'art. 15 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, se l'associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), o al diverso limite che verrà previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

In ogni caso il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività svolte di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se l'Associazione non risulta iscritta nel Registro delle Imprese, il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.lgs. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le indicazioni dell'organo associativo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o altro ente previsto dalla legge. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intenderà reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI FONDATORI E ASSOCIATI ORDINARI

E' obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna e, pertanto, l'Associazione avrà una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo. Sono ammessi a partecipare all'associazione, quali associati ordinari, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

-- dimostrino interesse allo scopo dell'associazione e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione;

-- qualora si tratti di soggetti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, la domanda di ammissione deve essere firmata dai genitori.

Potranno inoltre essere ammessi a partecipare all'Associazione le persone giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione stessa.

Secondo quanto previsto dalla legge, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa non è trasferibile ad alcun titolo.

L'istanza per l'ammissione viene sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione in via preliminare, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea degli associati nella prima riunione ordinaria; la valutazione sull'ammissione degli associati deve avvenire senza discriminazione di alcuna natura.

I soggetti che intendono far parte della associazione devono presentare domanda scritta; in caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro 60 (sessanta) giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

ARTICOLO 8 - QUOTA D'ISCRIZIONE

L'importo della quota di iscrizione per i nuovi associati, nonché delle quote associative (mensili o annuali) dovute dagli associati fondatori ed ordinari, viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

ARTICOLO 9 - ASSOCIATI ONORARI

L'assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un numero illimitato di associati onorari. Possono essere nominati associati onorari tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini sociali dell'associazione stessa.

Gli associati onorari non sono tenuti a corrispondere alcun contributo all'Associazione e non hanno alcun diritto di voto in Assemblea.

ARTICOLO 10 - ASSOCIATI SOSTENITORI

L'Associazione può avvalersi anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire Associati ma condividendo le finalità dell'Associazione stessa, versano un contributo periodico e/o "una tantum".

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

ARTICOLO 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo mail, pec o lettera raccomandata a/r, almeno tre mesi prima.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea per gravi motivi e/o per morosità, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, ovvero su istanza dei due terzi degli associati.

L'assemblea delibera l'esclusione con la presenza di almeno i due terzi degli

Mario Magarella
Venne in



associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Tutti gli incarichi sociali sono assolutamente gratuiti e per la partecipazione alle riunioni degli organi e l'espletamento delle funzioni correlate alle cariche ricoperte non possono essere corrisposti compensi a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è formata da tutti gli associati fondatori e ordinari; ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro associato.

Ciascun associato non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto affisso presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea, o mediante comunicazione via telematica o digitale agli associati all'indirizzo o recapito da loro comunicato all'Associazione, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta che lo richieda il Consiglio Direttivo, ovvero un terzo degli associati ed in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Hanno diritto di voto nell'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto
- l) approva gli indirizzi e le direttive generali dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea, fatte salve le diverse maggioranze richieste dalla legge o dal presente Statuto, delibera, in prima convocazione, a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione (sempre a maggioranza dei voti) è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa durante l'adunanza.

L'Assemblea degli Associati può essere effettuata anche per corrispondenza,

mediante votazione espresse su apposite schede.

In tal caso lo spoglio delle schede dovrà essere effettuato da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo, alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea degli associati fondatori ed ordinari e dura in carica 4 (quattro) anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni e pertanto potrà compiere, in persona del Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni senza limite di importo, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione, alla nomina di professionisti esterni, concordandone il compenso.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, si riunisce:

- in via ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno;
- in via straordinaria su convocazione del Presidente.

In ogni caso il Consiglio delibera a maggioranza assoluta; al Presidente spetta un voto al pari dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina un segretario che redige e conserva in appositi registri i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché copia di tutti gli atti, ivi compresi i verbali delle Assemblee degli Associati.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed il suo mandato, della durata di 4 (quattro) anni, è contemporaneo a quello del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

E' prevista, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 117/2017, la nomina obbligatoria di un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per 2 (due) esercizi consecutivi, 2 (due) dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 dl d.lgs. 117/2017.

Il predetto obbligo cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Tali componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, d.lgs. 117/2017. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 17 - REVISORE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 117/2017, è previsto l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro quando si superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000,00 (unmillionecentomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 2.200.000,00 (duemillioniduecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 117/2017.

L'obbligo di nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

ARTICOLO 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, con le stesse maggioranze, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

Le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli Associati e sottoposte all'Assemblea che delibera con la presenza della maggioranza della metà più uno dei soci.

ARTICOLO 20 - REGOLAMENTO

L'Assemblea degli Associati provvederà ad emanare un regolamento interno per lo svolgimento della vita dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed altre disposizioni normative vigenti in materia. _____

Napoli, 13 dicembre 2023

Ugo Ugoella

V. Leone A. Coen

